



Quadro generale e progetti europei di vigilanza

Dott. Mariano Alessi
dirigente medico - medico del lavoro
Rappresentante Italiano FORUM-ECHA

ECHA ORGANISATION



* ALSO IN CHARGE OF COORDINATING REGULATORY OPINION AND DECISIONMAKING



Titolo X: L'AGENZIA.
ART. 77 comma 4:
COMPITI DEL FORUM
(istituzione prevista all'art. 86)

- Diffondere buone pratiche, Evidenziare problemi di interesse Comunitario
- Proporre, coordinare e valutare progetti applicativi e ispettivi armonizzati
- Coordinare gli scambi di ispettori
- Sviluppare metodi di lavoro e strumenti d'uso per gli ispettori locali
- Mettere a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni
- Fare da tramite con l'industria, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche della PMI e con altri portatori di interessi (stakeholder), comprese le pertinenti organizzazioni internazionali

IMPEGNO DEL FORUM 1/2


Raggiungimento dell'armonizzazione.
Giudizio sulla fattibilità e l'efficacia della VIGILANZA.

Coordinamento delle strategie per garantire:


- No data, no market
- Comunicazione nella catena di approvvigionamento
- Approccio uniforme a problemi pratici

Proporzioni dei dossier di registrazione tra gli Stati Membri

%



livello delle sanzioni amministrative e penali



IMPEGNO DEL FORUM 2/2

Al FORUM non è richiesta l'interpretazione legislativa del Regolamento REACH.

Non offre soluzioni a problemi di impresa specifici.

(ad es. la distinzione tra ARTICOLI/PREPARATI spetta all'INDUSTRIA).

Il Forum sostiene con forza il ruolo dell'helpdesk dell'ECHA come unica fonte armonizzata per risposte validate ad eventuali interpretazioni o dubbi delle aziende.


Il suo obiettivo ultimo è la verifica della concretezza e dell'attuabilità di tutte le misure di indagine e controllo relative ai vari obblighi, cui devono rispondere tutti i soggetti interessati (target groups).

Nel caso ad esempio delle proposte di RESTRIZIONI (Acrilammide; Dimetilfumarato; Mercurio/Fenilmercurio; Cadmio) esprime un proprio ADVICE specifico per l'attuabilità delle misure previste e delle modalità per renderle efficacemente realizzabili e armonizzabili.

Alcune proposte di Progetti Coordinati


No	Titolo del progetto
	Obbligo di registrare – Sostanze non phase-in e SDS
	Restrizioni dei PAHs nei pneumatici
	Uso di sostanze chimiche nel settore della lavorazione industriale del legno
	Uso di sostanze chimiche nel settore della produzione industriale di mobili
	Uso di sostanze chimiche nel settore industriale delle costruzioni
	Uso di sostanze chimiche nel settore industriale elettrico/elettronico
	Obbligo di registrare sostanze - phase-in e SDS – Progetto2. (differenti articoli REACH e/o gruppi di riferimento – target group -) fa seguito al Progetto1
	Obblighi degli Utilizzatori a valle (DU) – Formulatori di miscele
	Obblighi dei distributori
	Sostanze negli articoli - registrazione
	Sostanze negli articoli -notifica

DOCUMENTO DEI CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI



IN BREVE

- **AVERE SEMPRE PRESENTI TRE OBIETTIVI ISPIRATORI** (Health – Env
– freCirculation/Competitivity)
- **PIANIFICARE NON IMPROVVISARE**
- **INFORMARE, FORMARE, COMUNICARE ATTRAVERSO UNA RETE SICURA**
- **ACCETTARE L'APRENDIMENTO BIUNIVOCO
AUTORITA'/IMPRESE**
- **GARANTIRE IL COORDINAMENTO DELLE VARIE AUTORITA'**
- **AGIRE SECONDO LE MIGLIORI PRATICHE** (evitando inutili onerosi carichi sia per le Autorità che per i portatori d'obblighi)
- **ESERCITARE RAGIONEVOLE FERMEZZA CON COERENZA**
- **REVISIONARE E PERFEZIONARE LE APPLICAZIONI ATTUATIVE**



Schema di diagramma della valutazione del rischio per stabilire le priorità delle strategie Nazionali di enforcement REACH e CLP





Fig: Attori delle Autorità di enforcement Nazionali e l' Agenzia attraverso il Forum

Operatività degli ispettori

- **Fornitura di PC dedicati agli ispettori**
- **Gli ispettori visualizzeranno l'80% delle informazioni, il restante 20% tramite Autorità competente**



Ispezioni REACH

" ispezione REACH " si intende l'insieme delle attività che un'autorità può intraprendere al fine di valutare, assicurare o promuovere la conformità di un portatore di obblighi (dutyholder) rispetto al REACH. Tali attività includono:

- **controllo** (processo proattivo che implica la raccolta di informazioni per valutare l'attuale livello di conformità del dutyholder con il REACH)
- **investigazione/inchiesta** (processo reattivo che include quelle attività condotte in risposta ad un incidente, denuncia)
- **monitoraggio** (sorveglianza periodica o continua, misura, campionamento sperimentazione)

Nell'accordo Stato Regioni è stata introdotta la definizione di

- **audit** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003);

Report of the Forum Working Group Coordinating REACH-EN-FORCE 1

- periodo maggio - dicembre 2009 quasi **1.600 aziende** sono state ispezionate nello Spazio economico europeo (SEE)
- **2.500 ruoli** in ambito REACH sono stati individuati nelle aziende ispezionate: 878 produttori, 666 importatori, 83 o (solo rappresentanti) e 858 DU (Utilizzatori a valle).
- 114 ditte non conformi agli obblighi di registrazioni
- 5338 SDS sono state controllate di cui 808 non erano conformi con la lingua e/o il format
- In 84 ditte le SDS non erano disponibili

Documento del FORUM
pubblicato

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 285

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

ACCORDO 29 ottobre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR). (09A14575). Pag. 32

**Accordo
Stato Regioni**

programmazione e organizzazione dei CONTROLLI UFFICIALI per l'attuazione del REGOLAMENTO REACH, nel rispetto delle procedure relative alla normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il controllo si esegue in tutte le fasi della catena di approvvigionamento secondo le disposizioni previste dal
D.M. 22/11/2007

VIGILANZA E CONTROLLO in Italia

- ✓ **Decreto Legislativo sanzioni 133/2009**
- ✓ **Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009** (GU 7 dic. 2009)

Elementi

- Organizzazione delle autorità per i controlli delle regioni e delle province autonome
- La vigilanza REACH nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio
- **PIANO NAZIONALE** annuale delle attività di controllo
- Creazione di un sistema interattivo per lo scambio di informazioni sui controlli e non solo
- Creazione rete di laboratori per i controlli

- ✓ **Corso di formazione ispettori:**

Livello centrale (edz 2008, edz 2009)

Livello territoriale (2009-2011 Bologna, Empoli, Bari, Pescara)

- ✓ **corpo ispettivo centrale**
- ✓ **Sistema REACH-IT, creazione di una rete informatica**
- ✓ **Organizzazione procedura in frontiera (USMAF, Ag. Dogane)**

DELIBERE REGIONALI Accordo Stato Regioni Vigilanza REACH CLP

Situazione 15-06-2010

Regioni/Prov. Aut.	Recepimento	Modalità recepimento (1)	Autorità Regionale individuata per il REACH	CLP N. ISP.	Articolazioni organizzative territoriali di controllo
Abruzzo	SI	DGR n. 242 del 22/03/2010	Direzione Politiche della Salute	CLP	AUSL - ARTA supporto tecnico
Basilicata	NO				
Bolzano	NO				
Calabria	SI	DGR n. 26 del 28/01/2010	Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie	CLP	Nucleo Ispettori Regionali Dipartimenti di Prevenzione AUSL Supporto analitico ARPACAL
Campania	SI	DGR n. 372 del 23/03/2010	Settore Assistenza Sanitaria Igiene e Sanità Pubblica Igiene e Medicina del lavoro	CLP	Dipartimenti di Prevenzione AUSL ARPAC supporto analitico
Friuli Venezia-G.	NO				
Emilia-Romagna	SI	DGR n. 356 del 08/02/2010	Servizio Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali	CLP 27	Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Agenzia Reg. Prevenzione Ambiente controllo analitico
Lazio	SI	DGR n. 272 del 01/06/2010	Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Assistenza Sanitaria	CLP	Dip. di Prevenzione delle AUSL (Igiene e SicurezzaLL) ARPA Lazio supporto analitico
Liguria	SI	DGR n. 397 del 05/03/2010	Dipartimento Salute e Servizi Sociali	-	Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Agenzia Reg. Prevenzione Ambiente controllo analitico
Lombardia	NO	DG			
Marche	SI	DGR n. 562 - 15/03/2010	PF Sanità Pubblica del Servizio Salute della Regione Marche	CLP	Dipartimenti di Prevenzione ASUR Marche ARPAM per prelievo e verifica analitica
Molise	NO				
Piemonte	SI	DGR n. 30-13526 del 16/03/2010	Direzione Sanità della Regione Piemonte	CLP	Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL
Puglia	SI	DGR n. 729 del 15/03/2010	- Assessorato Politiche Salute - (Autorità Competente controlli) - Direttore Gen. AUSL (Autorità Sanitaria Locale)	CLP	Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. supporto Dipartimenti Provinciali ARPA
Sardegna	NO				
Sicilia	In corso				
Toscana	SI	DGR n. 346 del 22/03/2010	Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà	CLP	Sindaco - Dipartimenti di Prevenzione AUSL Supporto Dipartimenti Provinciali ARPAT
Trento	SI	DGP n. 848 del 16/04/2010	Direzione Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale	-	Azienda sanitaria Provinciale Agenzia Provinciale Protezione Ambiente (le ARPA analisi per il CLP)
Umbria	SI	DGR n. 80 del 25/01/2010	Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali Regione Umbria	-	Dipartimenti Prevenzione Az. USL ARPA
Valle d'Aosta	NO				
Veneto	SI	DGR n. 523 del 02/03/2010	Direzione Regionale Prevenzione Regione Veneto	-	

Richiesta di informazioni in relazione alla visita ispettiva

I dati che ciascuna ditta fornisce attraverso la scheda riassuntiva costituiscono un supporto informativo per l'attività ispettiva

- 1. **DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA**
- 2. **ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E PERSONALE**
- 3. **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**
- 4. **ARCHIVI (presenza di archivi cartacei o elettronici)**

Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.


Richiesta di informazioni in relazione alla visita ispettiva

5 . REACH

Ruolo della ditta rispetto al REACH (possibili risposte multiple SI/NO):

- Fabbricante di sostanze
- Importatore di sostanze in quanto tali
- Produttore di miscele
- Importatore di miscele
- Produttore di articoli
- Importatore di articoli
- Distributore
- Rappresentante esclusivo (Se Si allegare documento attestante la nomina a rappresentante esclusivo)
- Altro (Specificare)

Report of the Forum Working Group Coordinating REACH-EN-FORCE 1



..... e in Italia

12 ditte selezionate dal team degli ispettori nominati con Decreto del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2006

7 ditte ispezionate direttamente da ispettori regionali

1 ditta segnalata da un altro S.M.

1 ditta segnalata da un concorrente con notifica secondo la Dir. 67/548/EEC

Primi risultati REF-1

- N° aziende ispezionate dall'AC in Italia: 12




Ruolo aziende

Dimensione: PMI

Controlli effettuati:

- Pre-registrazione/registrazione
- Esenzioni (es: polimeri)
- SDS



Primi risultati REF-1

1. N° aziende ispezionate in Italia dall'AC: 12



- **Principali non-conformità rilevate:**

SDS non complete, in alcuni casi non corrette

- **Misure intraprese:**

1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata

- **Osservazioni:**

Mancanza di prova circa la comunicazione del n° pre-registrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della supply chain

REACH ENFORCE-2

a/d

REACH-EN-FORCE-2 è centrato sugli utilizzatori a valle, formulatori di miscele, secondo I requisiti di legge imposti dal REACH e dal CLP per questo gruppo di riferimento (target group).

Considerato che per il REACH (articolo 3.13) un utilizzatore a valle è:

“ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.

si possono distinguere due principali ruoli tra gli utilizzatori a valle:

- **formulatore di miscele;**
- **utilizzatore finale** di sostanze tal quali o presenti in miscele.

REACH ENFORCE-2

b/d

Il “target group” selezionato per questo progetto è identificato con gli utilizzatori finali che agiscono come **formulatori di miscele**, che realizzano generalmente prodotti:

- **destinati ad essere immessi sul mercato per l’uso finale** (per l’utilizzazione professionale o consumatore);
- **destinati all’utilizzo in altri processi industriali** (materiali grezzi e/o composti intermedi).

Principali gruppi d’interesse individuabili tra gli utilizzatori a valle come formulatori:

- aziende che producono pitture e vernici/lacche destinate per il trattamento di superfici;
- aziende che formulano surfactanti detergenti e prodotti per la pulizia;
- aziende che miscelano o/formulano prodotti chimici specifici per le costruzioni e il settore dei trasporti.

REACH ENFORCE-2

c/d

Gli ispettori pertanto esamineranno e giudicheranno il rispetto della conformità ai seguenti requisiti:

Art. 31 – SDS: disponibilità, contenuto e misure impartite per I destinatari a valle;

Art. 32 – INFORMAZIONI applicabili, nel caso in cui non siano richieste SDS;

Art. 35 – Accesso chiaro alle informazioni per i lavoratori e **Art. 36** – rispettivi obblighi di rispettare le indicazioni impartite.

Inoltre...

REACH ENFORCE-2

d/e

Dal momento che l'attuale applicazione del Titolo V del REACH (DU) è divenuta possibile con **l'entrata in vigore** dei requisiti del **CSR** e dell'adattamento ad esso delle **SDS** (2011), è previsto che gli ispettori verificheranno e giudicheranno anche il rispetto dei requisiti

dell'Art. 37(5) del Titolo V: applicare le misure appropriate e controllare adeguatamente i rischi identificati.

L'applicabilità di questi requisiti verrà garantita dalla stessa legislazione nazionale per la sicurezza sul lavoro.

REACH ENFORCE-2

e/e

Per il CLP - entrato in vigore a partire dal 2011 solo per le sostanze – per le miscele il limite è fissato al 2015) REACH-EN- FORCE-2 si focalizzerà su due dei principali requisiti non spettanti ai DU:

(Art 40) NOTIFICA della classificazione e dell'etichettatura all'ECHA

(Art 49) ARCHIVIAZIONE delle informazioni per 10 anni dopo l'ultima fornitura

L'obbligo è dato ai produttori e importatori

ATTUAZIONE del PRINCIPIO “NO DATA - NO MARKET”

Le ISPEZIONI e il SISTEMA DI CONTROLLO devono essere

- APPROPRIATI ALLE CIRCOSTANZE

Le SANZIONI devono essere

- EFFICACI
- PROPORZIONATE
- DISSUASIVE

(ragionevolezza e coerenza)

POSSIBILE PIANO PER IL PROCESSO DECISIONALE DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO

1/2

ELEMENTI DA CONSIDERARE:

- IL PERICOLO rappresentato dalla sostanza e il RISCHIO risultante dall'attività
- Le conoscenze esistenti e l'accuratezza dei relativi dati
- le quantità (tonn) della sostanza

- IL LIVELLO DI DANNO ATTUATO per la salute umana o per l'ambiente come CONSEGUENZA dell'INOTTEMPERANZA (non-compliance)

- IL GRADO DI INOTTEMPERANZA rispetto allo STANDARD DA RISPETTARE

POSSIBILE PIANO PER IL PROCESSO DECISIONALE DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO

2/2

ELEMENTI DA CONSIDERARE:

- LA CAUSA risulta DALL'AZIONE o L'OMISSIONE di altro soggetto a fronte di tutte le ragionevoli precauzioni e dimostrata diligenza
- Le DIMENSIONI dell'Azienda e L'INFLUENZA nella "SUPPLY CHAIN"
- LA STORIA PREGRESSA (precedenti avvisi o non-compliance)
- LE INTENZIONI CONNESSE (es. deliberate per vantaggio economico)
- condizioni generali standard ed attitudine
- interesse pubblico e rilevanza nei confronti di chi e' ottemperante

D.lgs. 133/2009 – Sanzioni REACH



DECRETO SANZIONI

alcuni esempi

art. 3	<ul style="list-style-type: none">✓ Mancata registrazione : €15.000 - 90.000✓ Mancata registrazione “semplificata” di intermedi isolati : € 10.000 - 60.000✓ Mancata notifica di sostanza in articoli SVHC (candidate list) e >0,1% : €15.000 - 90.000✓ colui che agisce come <u>Rappresentante esclusivo senza essere stato designato</u>: € 10.000 - 60.000
art. 5	<ul style="list-style-type: none">✓ Mancato comunicazione all'ECHA del superamento della soglia quantitativa , <u>anche per le sostanze notificate (dir 67/548/CEE)</u> :€15.000 - 90.000✓ Mancato aggiornamento di informazioni della registrazione es stato giuridico, composizione della sostanza, nuovi usi identificati, nuovi usi sconsigliati etc : € 10.000 - 60.000
Art 6	✓ Mancato CSA € 15.000 - 90.000
art. 8	<ul style="list-style-type: none">✓ il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di <u>non assoluta necessità</u> e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di test : €10.000 - 60.000✓ Mancato accertamento dell'esistenza di una registrazione prima di effettuarne una ex-novo: €3.000 – 18.000

DECRETO SANZIONI

alcuni esempi

art 10	<ul style="list-style-type: none">✓ Chi non trasmette una SDS conforme all'allegato II del REACH € 10.000 - 60.000✓ Chi trasmette una SDS non italiano, non datata o incompleta o inesatta : € 3.000 -18.000✓ Chi trasmette una SDS priva degli scenari di esposizione, pur soggetto a CSA: € 10.000 - 60.000✓ Chi non conserva le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi che impone il REACH per <u>10 anni</u> : € 3.000 - 18.000
art 14	✓ chi immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV senza autorizzazione: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 - 150.000 €
art 16	✓ Chi non rispetta le condizioni di restrizione: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 - 150.000 €.
art 17	Le disposizioni <i>Titolo XI (INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE del REACH sono state trasferite nel reg 1272/2008 CLP → Decreto sanzioni CLP.</i>

Vigilanza e controllo CLP

strumenti

- ✓ Vigilanza: materia di competenza regionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Quindi, non c'è necessità di fare un Accordo Stato Regioni come per il REACH
- ✓ Decreto Legislativo sanzioni: l'iter legislativo è terminato approvazione **Consiglio dei Ministri n.159 del 24/10/2011)**
- ✓ Corsi di formazioni per ispettori (avviati in concomitanza del corso di formazione del reg. REACH)
- ✓ Decreto tariffe copertura vigilanza

relazione dell'AC all'ECHA ogni 5 anni.

1° relazione: 20/1/2012

PROBLEMI PER LE AUTORITA' DI ENFORCEMENT

- L'attuazione del REACH è un compito complesso per le Autorità
- Alle Autorità locali mancano gli strumenti per interagire e scambiare informazioni importanti in tempo e velocemente
- Attualmente le Autorità di enforcement lavorano REGIONALMENTE – mentre i mercati sono organizzati INTERNAZIONALMENTE e le compagnie operano GLOBALMENTE


Le Autorità di Enforcement hanno bisogno di
COOPERAZIONE !

FORUM WG INTERLINKS ECHA-MSCA-NEAs

(National Enf Authorities)



Sistema di Informazione e Comunicazione



Necessità delle Autorità di enforcement


- Procedure semplici per gestire i complessi obblighi
- Standardizzazione e metodi semplici per controlli di routine
- Dati fondamentali chiesti dagli specifici doveri REACH
- Informazione aggiornata
- Stessi dati e informazioni validi su scala EU
- Informazioni amministrative (Specifiche)
- Semplice ma sicuro accesso IT (Tecnologie Informatiche)
- IT-software facile da usare
- Soluzione di costo efficiente



RIPE (Reach Information Portal Enforcement)

EIES (Electronic Information Exchange System)

Implementazione del sistema



Stato del progetto

Lavoro ancora da fare & tempi di attuazione

ID	Task Name	2011					
		Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	Software development	█					
2	System test	█					
3	User Acceptance Test (UAT)			█			
4	Security Test	█					
5	Performance Test	█					
6	Production environment preparation			█			
7	Training to Administrators				█		
8	GO-LIVE						█

Token



- Cosa sono i token?
 - RSA (Rivest, Shamir, and Adelman) , 5 year lifetime
- Quanti token?
 - Quantità acquistata: stima Forum + 20%
 - Quantità da distribuire ai MS: stima MS +15% + 4
- Come verranno distribuiti?
 - Distribuzione in occasione del training “Amministratore MS RIPE” (Maggio/Giugno 2011)
 - MS RIPE Admin dovrà distribuirli agli utilizzatori



Schede di dati di sicurezza e scenari d'esposizione
Informazioni importanti per gli utilizzatori a valle

Anticipazioni REACH ENFORCE-3

- Stato di cooperazione con le dogane per diversi settori economici
- Verifica dello stato di OR e loro obblighi


Separati progetti pilota ad hoc

- Verifica stato INTERMEDI e Condizioni Strettamente Controllate (da discutere al Forum)
- Enforcement RESTRIZIONI /da discutere al Forum)

Anticipazione prevista CONFERENZA Reach CLP
Organizzata dalla Commissione EU
1 Marzo 2012
Bruxelles
Max 400 persone

Tra gli argomenti

- allerta potenziali registranti 2013
- supporto SMEs



“I think you should be more explicit here in step two.”

Grazie per
l'attenzione.

m.alessi@sanita.it

06-59943658